



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6014

Seduta del 19/12/2016

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSSÌ

SIMONA BORDONALI

FRANCESCA BRIANZA

CRISTINA CAPELLINI

LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA

GIULIO GALLERA

MASSIMO GARAVAGLIA

MAURO PAROLINI

ANTONIO ROSSI

ALESSANDRO SORTE

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

DISPOSIZIONI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 DELLA LOMBARDIA OPERAZIONE
6.4.02 - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Pietro Buonanno

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 22 pagine

di cui 16 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;
- il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore della produzione di energia;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare l'art. 45 "Investimenti" e l'art. 81 "Aiuti di stato";
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 651 /2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUCE L187 del 26.6.2014);
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 "Approvazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020";

CONSIDERATO che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all'art. 81 "aiuti di stato" dispone che tutte le misure del programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato e debbano per-tanto, dopo l'approvazione del programma, essere notificate alla Commissione Europea;
- ai sensi dei regolamenti (UE) n. 733/2013 e n. 651/2014 della Commissione gli aiuti per la produzione di energia possono, altresì, essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, para-grafo 3, ed essere comunicati alla Commissione secondo la procedura specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 purché la base giuridica del regime ne rispetti in toto le condizioni;
- al fine di ottenere la registrazione della misura ai sensi della normativa sugli aiuti di stato e poter così procedere con l'emanazione dei bandi per l'erogazione dei contributi, è necessario che la ba-se giuridica del regime contenga:
 - specifico riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, e in particola-re agli articoli 1 "Campo di applicazione, 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazioni", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 11 "Relazioni" ,12 "Controllo", , 41 "Aiuti agli investi-menti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili" del regolamento (UE) n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

651/2014;

- il testo delle scheda dell'operazione 6.4.02 - Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;

RITENUTO pertanto necessario:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni del regime di aiuto di cui al presente atto che costituisce base giuridica e il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;
- subordinare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione e dei suoi allegati alla positiva conclusione della procedura richiamata al punto precedente e specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazioni", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Controllo", 41 "Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili" del regolamento (UE) n. 651/2014;

PRECISATO che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 18, del regolamento (UE) 651/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

PRESO ATTO che la presente deliberazione è stata sottoposta con esito positivo in data 06/12/2016 alla valutazione del Comitato Aiuti di Stato di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 14.07/2015, n. X/3839 "XII Provvedimento Organizzativo 2015" allegato F nonché decreto n. 8060 del 05/10/2015 "Individuazione dei componenti fissi del comitato di valutazione aiuti di Stato di cui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alla d. G .r. 3839 del 14/07/2015”;

RILEVATO inoltre che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

A UNANIMITA' di voti espressi nei termini di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato A “Disposizioni in ordine all'inquadramento dell'operazione 6.4.02 - Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia”, e l'allegato B “operazione 6.4.02 - Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia quale estratto del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia”, parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;
2. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative alle sottomisure e operazioni di cui all'allegato A e il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione stessa;
3. di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione e dei suoi allegati nel rispetto degli articoli 1 “Campo di applicazione”, 2 “ Definizioni”, 3 “Condizioni per l'esenzione”, 4 “Soglie di notifica” 5 “Trasparenza degli aiuti” 6 “Effetto incentivazione”, 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 “Cumulo”, 9 “Pubblicazione e informazioni”, 10 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” 11 “Relazioni” ,12 “Controllo”, , 41 “Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili” del regolamento (UE) n. 651/2014;
4. di dare atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti di cui al punto due e che non vi sono riflessi di natura finanziaria



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sul bilancio regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della Regione Lombardia nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge